



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

*Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01191525487817 del 09/11/2020 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.112424 del 03/03/2021.*

**Oggetto:** Società Italgas S.p.A. - Regolamentazione della circolazione in via Forte Marghera e via Millosevich in occasione degli interventi di sostituzione della tubazione del gas ed allacciamenti. Proroga dell'ordinanza n. 904 del 29/12/2020.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- la Società Italgas Reti S.p.A. con sede in Torino, Largo Regio Parco n.9 ha presentato con prot. n.99275 del 19/02/2020 la richiesta di concessione di manomissione di suolo pubblico nelle vie Forte Marghera, Millosevich, Hermada, Tiplido, Talamini, per i lavori per sostituzione condotta del gas e relativi allacci;
- la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Sportello Mobilità e Trasporti – Servizio Sportello Trasporti Terrestri, Parcheggi e Manomissioni ha rilasciato la concessione per la manomissione di suolo pubblico prot. n.181726 del 20/04/2020;
- in data 21/12/2020 la ditta RTI Imprese IDRI SPA – Guerrisi srl – Rovil srl ha comunicato la necessità di procedere i lavori di sostituzione della tubazione del gas e relativi allacciamenti;
- in data 08/02/2021 con prot. n. 74237 la ditta RTI Imprese IDRI SPA – Guerrisi srl – Rovil srl ha fatto richiesta di concessione di proroga per terminare i lavori di sostituzione della tubazione del gas e relativi allacciamenti in via Millosevich;
- l'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità - Servizio Sportello Trasporti Terrestri, Parcheggi, Carburanti e Manomissioni con prot. n. 106668 del 26/02/2021 ha rilasciato la concessione di proroga per la manomissione di suolo pubblico di cui al prot. n.181726 del 20/04/2020 per un totale di 147 giorni, periodo concesso per l'esecuzione dell'intervento dal 05/03/2021 al 29/07/2021;

### Considerato che:

- ai fini della realizzazione dei lavori risulta necessario occupare il marciapiede e parte della carreggiata stradale precisamente la corsia dedicata ai veicoli provenienti da San Giuliano e diretti a Mestre e viale San Marco, senza inibizione della circolazione veicolare e pedonale;



- ai fini dell'esecuzione dei lavori si rende necessario inibire la sosta in corrispondenza dell'area di cantiere;
- il cantiere non potrà avere un'estensione superiore a 50m;
- l'Impresa Esecutrice dovrà dare adeguata comunicazione ai residenti dei lavori;
- l'impresa esecutrice dovrà garantire l'accesso ai passi carrabili, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- la realizzazione dei lavori non deve interrompere o ostacolare il servizio di trasporto pubblico locale;

**Verificato** inoltre l'impresa esecutrice dovrà garantire la massima sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché il rispetto delle prescrizioni previste dal provvedimento di manomissione di suolo pubblico;

**Visti:**

- la richiesta di proroga dell'ordinanza n. 904 del 29/12/202, inoltrata con marca da bollo n.01191525493780 del 08/02/2021 annullata dall'istante come dichiarato dalla ditta RTI Imprese IDRI SPA – Guerrisi srl – Rovil srl e acquisita con prot. n. 112424 del 03/03/2021;
- con prot. n. 106668 del 26/02/2021 Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità - Servizio Sportello Trasporti Terrestri, Parcheggi, Carburanti e Manomissioni ha rilasciato la concessione di proroga per la manomissione di suolo pubblico di cui al prot. n.181726 del 20/04/2020 per un totale di 147 giorni, periodo concesso per l'esecuzione dell'intervento dal 05/03/2021 al 29/07/2021;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";



## ORDINA

### **di prorogare la validità dell'Ordinanza Dirigenziale n.904 del 29/12/2020 fino al giorno 12/03/2021.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al giorno 12/03/2021.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 03 marzo 2021

IL DIRIGENTE  
Arch. Loris Sartori

(\*atto firmato digitalmente)

\*\*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

Direttore ing. Simone Agrondi– Dirigente Arch. L. Sartori  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro  
Responsabile dell'Istruttoria: dott. Arch. Fabio Polesso  
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia  
[mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)